

DIREZIONE GENERALE

Cassa Italiana Geometri  
Protocollo Generale  
cipea 001048252 18/08/2020



SDG

Collegi Geometri d'Italia

LORO SEDI

e p.c. ai Sigg. Delegati

**Oggetto:** apertura servizio online bonus professionisti maggio 2020 e liquidazione automatica dei geometri percettori del *bonus* di maggio  
Art. 13, comma 1, del decreto legge n. 104/2020

Si informa che il 14 agosto u.s. è stato pubblicato il decreto legge n. 104 del 2020, che all'art. 13 ha disciplinato l'erogazione del *bonus* di maggio, il cui importo è stato innalzato a mille euro, mentre sono rimasti immutati i criteri e le modalità già individuati per l'indennità di aprile.

Poiché anche per l'indennità di maggio, la norma ha previsto la liquidazione in automatico per coloro che abbiano già ricevuto l'indennità per il mese di aprile, senza la necessità di presentare una nuova domanda, la Cassa ha già provveduto a dare mandato all'Istituto tesoriere per la liquidazione con valuta 18 agosto in favore dei geometri aventi diritto, inviando loro la relativa comunicazione dell'avvenuta erogazione.

Coloro invece che non hanno percepito l'indennità per il mese di aprile ma che hanno i requisiti per ottenere l'indennità di maggio possono presentare la domanda, attraverso il servizio *online* dedicato presente nell'Area Riservata del sito *web* della Cassa, fino al giorno 14 settembre p.v.. Le domande presentate saranno accolte, al ricorrere dei requisiti previsti dalla norma, in ragione dell'ordine cronologico di trasmissione.

Per quanto riguarda i requisiti, come sopra detto, sono rimasti quelli individuati per l'indennità di aprile, salvo lo slittamento dal 30 aprile al 31 maggio del termine temporale della cessazione dell'attività, rilevante ai fini del riconoscimento dell'indennità (hanno diritto al *bonus* anche coloro che abbiano cessato l'attività nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020).

Ad ogni buon conto si allegano le FAQ con i dettagli, le modalità e i criteri per la richiesta dell'indennità.

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Maria Luisa Caravita di Toritto)



All. c.s.

## **01. Chi ha diritto all'indennità per il mese di maggio 2020?**

Hanno diritto all'indennità per il mese di maggio 2020:

- coloro che hanno ricevuto l'indennità per il mese di aprile 2020, ove ancora sussistenti i relativi requisiti;
- gli iscritti alla Cassa Geometri o coloro che hanno cessato l'iscrizione e chiuso la partita IVA nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, in entrambi i casi purché non siano titolari di pensione diretta con l'eccezione dell'assegno ordinario di invalidità a carico dell'Inps e non siano titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e che si trovino in una delle seguenti condizioni:
  - abbiano conseguito per l'anno di imposta 2018 di un reddito professionale non superiore ad € 35.000,00 e abbiano avuto la propria attività limitata dai provvedimenti restrittivi emanati dal Governo in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
  - abbiano conseguito nell'anno di imposta 2018 un reddito professionale compreso tra € 35.000,00 e € 50.000,00 e abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019;
  - in caso di iscrizione o reinscrizione dal 1° gennaio 2019 al 23 febbraio 2020 e abbiano conseguito un reddito professionale inferiore a € 50.000,00.

## **02. Ho percepito l'indennità per il mese di aprile 2020. Cosa devo fare per avere l'indennità per il mese di maggio 2020?**

Nulla, l'indennità verrà erogata d'ufficio, utilizzando le stesse coordinate bancarie già fornite per la liquidazione dell'indennità di aprile.

## **03. Non ho percepito l'indennità per il mese di aprile 2020, ma ho i requisiti per ottenere quella di maggio. Cosa devo fare?**

Chi non ha ottenuto l'indennità per il mese di aprile ma ha i requisiti per ottenere l'indennità per il mese di maggio deve presentare istanza esclusivamente attraverso il servizio online "Indennità per Covid-19" che sarà attivo nell'area riservata del sito web della Cassa Geometri a partire dal 17.8.2020 alle ore 14.

## **04. Posso presentare la domanda di indennità tramite PEC o raccomandata?**

No, saranno considerate ai fini dell'erogazione dell'indennità esclusivamente le domande presentate tramite l'apposito servizio online "Indennità per Covid-19".

## **05. Quando è possibile presentare la domanda?**

La domanda di indennità può essere presentata dal 17.8.2020 dalle ore 14 fino al 14.9. 2020 compreso.

**06. Cosa si intende per reddito professionale?**

Per reddito professionale si intende il reddito dichiarato ai fini del calcolo della contribuzione dovuta alla Cassa.

**07. La mia iscrizione alla Cassa Geometri ha decorrenza successiva al 23 febbraio 2020, ho diritto all'indennità per il mese di maggio?**

No.

**08. Ho diritto a chiedere l'indennità a più Enti previdenziali se verso la contribuzione presso diverse gestioni?**

No, l'indennità potrà essere richiesta ad un solo ente previdenziale.

**09. Se sono titolare di pensione diretta ho diritto a chiedere l'indennità?**

No, perché la normativa esclude dall'indennità i titolari di pensione diretta.

**10. Se sono titolare di pensione di invalidità ho diritto a chiedere l'indennità?**

No, perché la normativa esclude dall'indennità i titolari di pensione diretta, fatta eccezione per chi è titolare dell'assegno ordinario di invalidità civile a carico dell'Inps (legge n. 222/1984)

**11. Se sono titolare di pensione di reversibilità o di pensione indiretta ho diritto a chiedere l'indennità?**

Sì.

**12. Se sono un dipendente e contestualmente sono iscritto alla Cassa ho diritto a chiedere l'indennità?**

Hanno diritto all'indennità i geometri professionisti anche se sono dipendenti, purché il rapporto di lavoro non sia a tempo indeterminato.

**13. Se ho effettuato l'iscrizione alla Cassa nel 2019 o nel 2020 ho diritto a chiedere l'indennità?**

Sì purché l'iscrizione o la reinscrizione sia intervenuta dal 1.1.2019 fino al 23 febbraio 2020 e il reddito professionale non sia superiore ad € 50.000,00.

**14. Ai fini del riconoscimento dell'indennità posso risultare iscritto a due o più Casse previdenziali diverse?**

Sì. Nell'ipotesi di iscrizione a due gestioni presso le Casse previdenziali privatizzate, la richiesta di indennità può essere presentata soltanto ad una delle gestioni.

**15. Se mi sono cancellato dalla Cassa successivamente al 23 febbraio 2020 ho diritto a chiedere l'indennità?**

Sì, se è stata chiusa la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.

**16. Ho diritto a richiedere l'indennità se sono già percettore di altre misure di sostegno al reddito previste dal d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) e successive modifiche e integrazioni?**

No, in quanto il decreto interministeriale prevede che, per avere accesso a tale beneficio, non bisogna percepire o aver percepito le seguenti prestazioni:

trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui all'art. 19 del d.l. n. 18/2020;

trattamento ordinario di integrazione salariale per aziende in cassa integrazione straordinaria di cui all'art. 20 del d.l. n. 18/2020;

trattamento di assegno ordinario per datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso di cui all'art. 21 del d.l. n. 18/2020;

cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 del d.l. n. 18/2020;

indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 27 del d.l. n. 18/2020;

indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago di cui all'art. 28 del d.l. n. 18/2020;

indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali di cui all'art. 29 del d.l. n. 18/2020;

indennità per i lavoratori del settore agricolo di cui all'art. 30 del d.l. n. 18/2020;

indennità per i lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 38 del d.l. n. 18/2020;

indennità per i collaboratori sportivi di cui all'art. 96 del d.l. n. 18/2020;

indennità per i lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altri interventi di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2020;

reddito di cittadinanza di cui al d.l. 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019;

reddito di emergenza di cui all'art. 82 del d.l. n. 34/2020;

nuova indennità per i professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS di cui all'art. 84 del d.l. n. 34/2020;

indennità per i lavoratori domestici di cui all'art. 85 del d.l. n. 34/2020;

nuova indennità per i collaboratori sportivi di cui all'art. 98 del d.l. n. 34/2020.

**17. A quanto ammonta l'indennità?**

L'importo dell'indennità è stato elevato a 1.000,00 euro per il mese di maggio e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

**18. Come verrà erogata l'indennità?**

L'indennità verrà erogata a mezzo bonifico bancario. A tal fine si raccomanda di inserire correttamente le proprie coordinate bancarie al momento della compilazione della domanda.

**19. Se non allego il documento di riconoscimento e il codice fiscale la domanda è valida?**

La procedura per la presentazione della domanda è guidata e non consente di procedere se non si allegano i documenti. Resta inteso che gli allegati dovranno contenere i documenti richiesti e questi dovranno essere in corso di validità, pena l'inammissibilità della domanda.

**20. Se invio la domanda oltre il termine del 14.9.2020 la domanda è valida?**

Secondo le disposizioni dell'art. 13 del D.L. n. 104/2020 sono considerate inammissibili le istanze inviate oltre la data del 14.9.2020 (30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto legge).

**21. Se presento più volte la domanda quale viene considerata valida?**

Il sistema impedisce di presentare una seconda domanda.

**22. Se sono irregolare nel versamento della contribuzione ho diritto a presentare domanda per ottenere l'indennità?**

Si.

**23. A chi è possibile rivolgersi in caso di problemi nella presentazione della domanda?**

Per qualunque problema è possibile rivolgersi al Contact Center oppure al servizio Assistenza al numero 06326861 o inviare una PEC all'indirizzo [cipag@geopec.it](mailto:cipag@geopec.it).

**24. Se nella domanda ho indicato un IBAN errato come posso modificarlo?**

Si dovrà inviare una richiesta di modifica dell'IBAN all'indirizzo di posta elettronica certificata [cipag@geopec.it](mailto:cipag@geopec.it) indicando il dato corretto.

**25. Come posso annullare la domanda presentata?**

La domanda può essere annullata inviando una richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata [cipag@geopec.it](mailto:cipag@geopec.it), indicando la volontà di annullare la domanda.

**26. Ho sbagliato a compilare la domanda, come posso modificare la domanda presentata?**

La domanda che contiene errori di compilazione, con l'eccezione dell'IBAN, non può essere modificata. In caso di errata compilazione di una delle dichiarazioni o nel caso in cui i documenti allegati non siano corretti, deve essere inviata una richiesta di annullamento della domanda all'indirizzo di posta elettronica certificata [cipag@geopec.it](mailto:cipag@geopec.it). La Cassa annullerà la domanda per consentire di ripresentare una nuova istanza.